



COMUNE DI PRECI (Provincia di Perugia)

ORDINANZA N. 32 DEL 30/11/2021

OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE

IL SINDACO

Visto il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni R.D 1928 n° 3298;
Vista L'Ordinanza del Ministero della Sanita' 30.10.58 (G.U 274 del 14.11.1958);
Visti i Reg.CE 178/02,852/04, 853/04, UE 2015/1375;
Vista la Legge Regionale 7.4.72 n°19;
Vista l'Ordinanza del Ministero della sanità del 25.09.1986;
Vista la D.G.R dell'Umbria 937/07 e s.m.i;
Vista la D.G.R. dell'Umbria 231 del 13.03.2014;
Vista la circolare della Regione dell'Umbria prot. 47491/2021 del 23/11/21;
Vista la nota prot. n°242704 del 29.11.2021 dell'USLUMBRIA2 – TERNI;

DISPONE

Che dal **01 DICEMBRE 2021 al 31 GENNAIO 2022** è autorizzata l'ordinaria macellazione dei suini per uso familiare fuori Pubblico Mattatoio.

La macellazione degli animali dovrà avvenire sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, nel rispetto del benessere animale ai sensi del Reg.CE 1099/09 e succ.mod ed integrazioni e della Decisione 2018/1669 CE (*n°di stalla anche per l'allevamento di un solo suino per uso familiare*).

I privati che intendono effettuare la macellazione dei suini ad uso familiare devono effettuare il relativo versamento tramite pagamento presso i punti cassa USL UMBRIA 2 (CUP come da elenco allegato). Fino al 31 Dicembre il contributo è di Euro 11,20 a capo; per le visite effettuate dal 1° Gennaio l'importo sarà Euro 17,44 per il primo suino e Euro 7,44 per ogni capo successivo dello stesso proprietario nella stessa giornata. (D.L.vo 32/21).

Le carni macellate dovranno essere sottoposte alla visita sanitaria presso le sede indicate nella NOTA ALLEGATA che è parte integrante dell'Ordinanza.

Alla visita dovranno essere presentati almeno i seguenti organi:

LINGUA – GLOTTIDE – AMIGDALE – POLMONE – CUORE – FEGATO – PANCREAS-
DIAFRAMMA (tutti uniti così come vengono asportati durante la macellazione) . MILZA- RENI.

Insieme agli organi sopra menzionati verrà presentata la ricevuta di versamento sopra specificata, la quale dovrà essere firmata dal Veterinario Ispettore a prova dell'avvenuta visita sanitaria, dovrà inoltre essere comunicato il codice di stalla o esibito il Mod.4 di acquisto, nel caso che il suino sia stato acquistato immediatamente prima della macellazione domiciliare;

Data la necessità della visita sanitaria, al fine della profilassi delle tossinfezioni e delle infestioni trasmissibili all'uomo, con speciale riguardo alla Trichinosi, nonché delle malattie infettive dei suini, i contravventori VERRANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Preci, li 30 Novembre 2021



IL SINDACO
Messi Massimo